



Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale

21 Dicembre 2001

A/RES/56/212 Codice Mondiale di Etica del Turismo

L'Assemblea Generale,

Richiamando la sua risoluzione 32/156 del 19 dicembre 1977, con la quale ha approvato l'Accordo sulla Cooperazione e le Relazioni tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale del Turismo,

Riaffermando il paragrafo 5 della risoluzione 36/41 del 19 novembre 1981, nel quale si stabilisce che l'Organizzazione Mondiale del Turismo può partecipare, su base continuativa, ai lavori dell'Assemblea Generale nelle aree di interesse di questa organizzazione,

Richiamando la Dichiarazione di Manila sul Turismo Globale del 10 ottobre 1980, adottata sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale del Turismo¹, la Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo² e l'Agenda 21³, adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 14 Giugno 1992, e prendendo nota della Dichiarazione di Amman sul Turismo come Mezzo di Pace, adottata al Vertice Mondiale sul Turismo come Mezzo di Pace dell'11 Novembre 2000⁴,

Considerando che la Commissione sullo Sviluppo Sostenibile, nella sua settima sessione, tenutasi nell'aprile 1999, ha espresso interesse verso un codice mondiale di etica del turismo, invitando l'Organizzazione Mondiale del Turismo a prendere in considerazione il coinvolgimento di gruppi informati e di rilievo nello sviluppo, l'implementazione e il monitoraggio di un codice mondiale di etica del turismo⁵,

Ricordando la risoluzione 53/200 del 15 dicembre 1998 sulla proclamazione del 2002 "Anno Internazionale dell'Ecoturismo", in cui si riafferma inter alia la risoluzione 1998/40 del Consiglio Economico e Sociale del 30 Luglio 1998, che riconosce all'Organizzazione Mondiale del Turismo il suo impegno nel sostenere l'ecoturismo, ed in particolare la designazione dell'anno 2002 quale "Anno Internazionale dell'Ecoturismo", la migliore comprensione tra i popoli della terra ed una maggiore consapevolezza del grande patrimonio offerto dalle diverse civiltà, nonché l'apprezzamento dei valori propri alle diverse culture, contribuendo in questo modo alla pace mondiale,

Riconoscendo il ruolo svolto dal turismo e la sua grande importanza quale strumento per alleviare la povertà e migliorare la qualità della vita di ogni individuo; riconoscendo anche il suo potenziale contributo allo sviluppo economico e sociale, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e il suo emergere come forza vitale per la promozione della comprensione, della pace e della prosperità internazionale,

1. Prende atto con interesse dell'adozione, alla tredicesima sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo⁶, del Codice Mondiale di Etica del Turismo, che delinea i principi guida per lo sviluppo del settore e per la costruzione di un quadro di riferimento per i diversi attori dello stesso, con l'obiettivo di ridurre l'impatto negativo del turismo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e di incrementare, invece, i benefici che esso genera nel promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'alleviare la povertà e nel favorire la comprensione tra le nazioni;

2. Sottolinea la necessità di promuovere un turismo responsabile e sostenibile che possa essere benefico per ogni settore della società;

3. Invita i Governi e gli altri attori del settore turistico a considerare l'opportunità di introdurre i contenuti del Codice Mondiale di Etica del Turismo nelle loro leggi e nei loro regolamenti, così come nei codici professionali di settore, e, in questo senso, esprime il proprio apprezzamento per gli sforzi già compiuti e le misure già adottate da alcuni Stati;

4. Incoraggia l'Organizzazione Mondiale del Turismo a promuovere un seguito efficace al Codice Mondiale di Etica del Turismo, coinvolgendo tutti gli attori del settore turistico;

5. Richiede al Segretario Generale di seguire l'implementazione della seguente risoluzione basandosi sui rapporti elaborati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo e di riferirne successivamente all'Assemblea Generale nella sua cinquantanovesima sessione.

1 - A/36/236, allegato, appendice I.

2 - Relazione sulla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro 3-12 giugno 1992, (Pubblicazioni Nazioni Unite, n. E.93.1.8 e corrigenda) vol. 1: Risoluzioni adottate dalla Conferenza, Risoluzione 1, allegato I.

3 - Ibidem, allegato II.

4 - Vedi A/55/640.

5 - Vedi archivio ufficiale del Consiglio Economico e Sociale, 1999, supplemento n.9 (E/1999/29), decisione 7/3.

6 - Vedi E/2001/61, allegato.

CODICE MONDIALE DI ETICA DEL TURISMO

adottato mediante risoluzione A/RES/406(XII) alla tredicesima Assemblea Generale della OMT (Santiago del Cile, 27 Settembre - 1 Ottobre 1999)

PREAMBOLO

Noi, Membri dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), rappresentanti dell'industria turistica mondiale, delegati degli Stati, dei territori, delle imprese, delle istituzioni e degli organismi riuniti in Assemblea Generale a Santiago del Cile, questo 1 ottobre 1999,

Riaffermando gli obiettivi enunciati nell'articolo 3 dello Statuto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, e consapevoli del ruolo "decisivo e centrale" di questa Organizzazione, così come riconosciuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel promuovere e sviluppare il turismo allo scopo di contribuire allo sviluppo economico, alla comprensione internazionale, alla pace, alla prosperità, così come al rispetto universale e all'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni individuo, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

Fermamente convinti che il turismo, attraverso i contatti diretti, spontanei e non mediati tra uomini e donne di culture e stili di vita differenti, rappresenti una forza vitale al servizio della pace ed un fattore di amicizia e comprensione fra i popoli del mondo,

Attenendoci ad una logica tesa a conciliare la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo economico e la lotta contro la povertà in maniera sostenibile, così come formulata dalle Nazioni Unite in occasione del "Vertice per la Terra" di Rio de Janeiro del 1992, e delineata nell'Agenda 21, adottata in quella circostanza,

Tenuto conto del fatto che l'attività turistica, determinata da motivi di piacere, affari, cultura, religione o salute, ha fatto registrare una costante e rapida crescita e che questa crescita si prevede debba continuare, e tenuto conto degli effetti rilevanti, sia positivi che negativi, che tale attività ha sull'ambiente, l'economia e la società dei paesi di provenienza e di accoglienza, sulle comunità locali e le popolazioni autoctone, nonché sulle relazioni e gli scambi internazionali,

Avendo come obiettivo quello di promuovere un turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti, nell'ambito del diritto di ogni individuo ad utilizzare il proprio tempo libero a fini di piacere o di viaggio, e nel rispetto delle scelte di società di ogni popolo,

Convinti altresì che l'industria turistica mondiale, nel suo complesso, possa trarre notevoli benefici da un ambiente che favorisce l'economia di mercato, l'impresa privata e la libertà di commercio e che consente di ottimizzare tali benefici in termini di creazione di ricchezza e di occupazione,

Fermamente convinti inoltre, a condizione che vengano rispettati determinati principi e norme, che un turismo responsabile e sostenibile non è affatto incompatibile con la crescente liberalizzazione delle condizioni che presiedono allo scambio di servizi, nel quadro delle quali operano le imprese di questo settore, e che è possibile riconciliare, in questo campo, economia ed ecologia, ambiente e sviluppo, apertura al commercio internazionale e protezione delle identità sociali e culturali,

Considerando che, con un tale approccio, tutti gli attori del settore turistico - amministrazioni nazionali, regionali e locali, imprese, associazioni di professionisti, operatori del settore, organizzazioni non governative e tutti gli organismi operanti nell'industria del turismo, così come le comunità ospitanti, i mezzi di comunicazione ed i turisti stessi - hanno responsabilità differenti ma interdipendenti nella valorizzazione individuale e sociale del turismo e che la formulazione dei diritti e dei doveri di ciascuno contribuirà alla realizzazione di questo obiettivo,

Determinati, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla stessa Organizzazione Mondiale del Turismo sin dalla risoluzione 364 (XII) adottata in occasione dell'Assemblea Generale del 1997 (Istanbul), a promuovere una collaborazione sincera tra coloro che operano nel settore dello sviluppo turistico pubblico e privato ed auspicando che una pari collaborazione e cooperazione si estenda, in maniera aperta ed equilibrata, alle relazioni tra i Paesi di provenienza e di accoglienza e tra le loro rispettive industrie turistiche,

Dando seguito alle Dichiarazioni di Manila del 1980 sul Turismo Mondiale e a quelle del 1997 sull'Impatto Sociale del Turismo, nonché alla Carta del Turismo e al Codice del Turista adottati a Sofia nel 1985 sotto l'egida dell'OMT,

Ritenendo tuttavia che questi strumenti debbano essere integrati da una serie di principi interdipendenti ai fini della loro interpretazione ed applicazione, sui quali gli attori del settore turistico dovranno improntare la propria condotta all'alba del XXI secolo,

Utilizzando, ai fini del presente strumento, le definizioni e le classificazioni applicabili ai viaggi, ed in particolare le nozioni di "visitatore", "turista" e "turismo", così come adottate dalla Conferenza Internazionale di Ottawa, svoltasi dal 24 al 28 giugno 1991 e approvate nel 1993 dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite, in occasione della sua XXVII sessione,

Facendo particolare riferimento ai seguenti strumenti:

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948;
- Patto Internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali;
- Patto Internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai Diritti Civili e Politici;
- Convenzione di Varsavia sul Trasporto Aereo del 12 ottobre 1929;
- Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944 e relative Convenzioni di Tokyo, L'Aia e Montreal;
- Convenzione sulle Agevolazioni Doganali in favore del Turismo del 4 luglio 1954 e relativo Protocollo;
- Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 23 novembre 1972;
- Dichiarazione di Manila sul Turismo Mondiale del 10 ottobre 1980;
- Risoluzione della VI Assemblea Generale dell'OMT (Sofia) sull'adozione

della Carta del Turismo e del Codice del Turista del 26 settembre 1985;

- Convenzione relativa ai Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989;
- Risoluzione della IX Assemblea Generale dell'OMT (Buenos Aires) riguardante in particolare l'agevolazione dei viaggi e la sicurezza e la protezione dei turisti, del 4 ottobre 1991;
- Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo del 13 giugno 1992;
- Accordo Generale sul Commercio di Servizi del 15 aprile 1994;
- Convenzione sulla Biodiversità del 6 gennaio 1995;
- Risoluzione dell'XI Assemblea Generale dell'OMT (Il Cairo) sulla prevenzione del Turismo Sessuale Organizzato del 22 ottobre 1995;
- Dichiarazione di Stoccolma contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini per fini commerciali del 28 agosto 1996;
- Dichiarazione di Manila sull'Impatto Sociale del Turismo del 22 maggio 1997;
- Convenzioni e Raccomandazioni adottate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di convenzioni collettive, proibizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, difesa dei diritti dei popoli autoctoni, uguaglianza di trattamento e non discriminazione sul posto di lavoro;

afferriamo il diritto al turismo e alla libertà di movimento per motivi turistici;

auspichiamo la promozione di un sistema turistico mondiale equo, responsabile e sostenibile, i cui benefici siano condivisi da tutti i settori della società, nel contesto di un'economia internazionale aperta e liberalizzata, e, a tal fine;

solennemente adottiamo i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo.



Articolo 1

Il turismo quale strumento di comprensione e di rispetto reciproco tra i popoli e le società

1. La comprensione e la promozione dei valori etici comuni all'umanità, in uno spirito di tolleranza e rispetto delle diversità di credo religioso, filosofico e morale, rappresentano il fondamento e la conseguenza di un turismo responsabile; gli attori del settore turistico e i turisti stessi rispetteranno le tradizioni e le pratiche sociali e culturali di tutti i popoli, comprese quelle delle minoranze e delle popolazioni autoctone, e ne riconosceranno il valore;

2. Le attività turistiche saranno condotte in armonia con le specificità e le tradizioni delle regioni e dei Paesi di accoglienza e nel rispetto delle loro leggi, nonché dei loro usi e costumi;

3. Le comunità ospitanti da una parte, ed i professionisti locali dall'altra, impareranno a conoscere e rispettare i turisti e ad informarsi sui loro stili di vita, gusti ed aspettative; l'educazione e la formazione impartite ai professionisti contribuirà ad un'accoglienza ospitale;

4. Le autorità pubbliche assicureranno la protezione dei turisti e dei visitatori, nonché quella dei loro beni; le stesse presteranno un'attenzione speciale alla sicurezza dei turisti stranieri, in virtù di una loro possibile particolare vulnerabilità; agevoleranno inoltre l'uso di mezzi di informazione, prevenzione, protezione, assicurazione ed assistenza appropriati alle necessità di questi; conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, saranno severamente puniti e repressi gli attentati, le aggressioni, i rapimenti e le minacce nei confronti di turisti o di altre persone operanti nell'ambito dell'industria turistica, nonché la distruzione volontaria di strutture turistiche o di elementi del patrimonio culturale o naturale;

5. I turisti e i visitatori si asterranno, in occasione dei loro viaggi, dal commettere qualsiasi atto criminale o considerato come tale dalle leggi del Paese ospitante; essi eviteranno, inoltre, qualsivoglia condotta considerata offensiva o ingiuriosa dalle popolazioni locali ed ogni comportamento suscettibile di arrecare danno all'ambiente locale; si asterranno altresì dai traffici di droga, armi, oggetti d'antiquariato, specie protette e sostanze o prodotti ritenuti pericolosi o proibiti dalle normative nazionali;

6. I turisti ed i visitatori dovranno informarsi, anche prima della partenza, sulle caratteristiche dei Paesi che si apprestano a visitare; essi saranno a conoscenza dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza inerenti ai viaggi in ambienti inusuali e si comporteranno in modo tale da ridurre al minimo tali rischi.



Articolo 2

Il turismo quale mezzo di realizzazione individuale e collettiva

1. Il turismo, l'attività più frequentemente associata al riposo, alla distensione, allo sport, all'accesso alla cultura e alla natura, sarà inteso e praticato come mezzo privilegiato di realizzazione individuale e collettiva; se praticato con la necessaria disposizione d'animo, esso rappresenta un fattore insostituibile di arricchimento personale, di tolleranza reciproca e di conoscenza delle differenze legittime tra i popoli e le culture e della loro varietà;

2. Le attività turistiche rispetteranno le parità di genere; promuoveranno i diritti umani e, soprattutto, i diritti individuali dei gruppi più vulnerabili, in particolare quelli dei bambini, degli anziani e dei diversamente abili, delle minoranze etniche e delle popolazioni autoctone;

3. Lo sfruttamento degli esseri umani in qualsiasi forma, ed in particolare lo sfruttamento sessuale,

specialmente riferito ai bambini, è contrario agli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso; come tale, conformemente al diritto internazionale, esso sarà rigorosamente combattuto con la collaborazione di tutti gli Stati interessati e punito senza concessione alcuna da parte delle legislazioni nazionali dei paesi di destinazione o di provenienza degli autori di tali atti, anche quando questi ultimi vengono commessi all'estero;

4. I viaggi effettuati per motivi di religione, salute, istruzione, scambi culturali o linguistici costituiscono forme di turismo particolarmente proficue, che meritano di essere incoraggiate;

5. Sarà promossa l'introduzione, nei programmi educativi, di un insegnamento sul valore degli scambi turistici, dei loro benefici economici, sociali e culturali, ma anche dei loro rischi.



Articolo 3

Il turismo quale fattore di sviluppo sostenibile

1. Gli attori del settore turistico si impegneranno nella salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, al fine di promuovere una crescita economica sana, costante e sostenibile, tale da soddisfare in modo equo le necessità e le aspirazioni delle generazioni presenti e future;

2. Saranno privilegiate ed incoraggiate, da parte delle autorità pubbliche, nazionali, regionali e locali, tutte le forme di sviluppo turistico che consentono la salvaguardia di risorse naturali rare e preziose, ed in particolare di acqua ed energia, e che evitano, per quanto possibile, la produzione di rifiuti;

3. Saranno incoraggiati lo scaglionamento, nel tempo e nello spazio, dei flussi di turisti e visitatori,

soprattutto di quelli derivanti da congedi retribuiti e vacanze scolastiche, ed una più equilibrata distribuzione di tali congedi, così da ridurre la pressione delle attività turistiche sull'ambiente ed incrementare il loro benefico impatto sull'industria turistica e sull'economia locale;

4. Le infrastrutture turistiche verranno concepite e le attività turistiche verranno programmate in modo tale da tutelare il patrimonio naturale costituito dagli ecosistemi e dalla biodiversità, e da preservare le specie minacciate della fauna e della flora selvatiche; gli attori del settore turistico, ed in particolar modo i professionisti, acconsentiranno all'imposizione di limitazioni o di restrizioni alle loro attività allorché queste vengano esercitate in aree particolarmente sensibili: regioni desertiche, polari o di alta montagna, zone costiere, foreste tropicali o zone umide e aree idonee alla creazione di parchi naturali o di riserve protette;

5. Il turismo nella natura e l'ecoturismo sono riconosciuti come forme di particolare arricchimento e valorizzazione del turismo, a condizione che rispettino il patrimonio naturale e le popolazioni locali e rispondano alla capacità di accoglienza dei luoghi.



Articolo 4

Il turismo come fruizione del patrimonio culturale dell'umanità e sostegno al suo arricchimento

1. Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell'umanità; le comunità che ospitano tali risorse hanno diritti ed obblighi particolari nei confronti delle stesse;

2. Le politiche e le attività turistiche verranno condotte nel rispetto del patrimonio artistico, archeo-

logico e culturale e saranno tese a proteggerlo e a tramandarlo alle generazioni future; un'attenzione particolare sarà accordata alla conservazione e valorizzazione di monumenti, santuari e musei e ai siti archeologici e storici, che saranno aperti alle visite turistiche nel modo più ampio possibile; sarà incoraggiato l'accesso del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali di proprietà privata, nel rispetto dei diritti dei loro proprietari, nonché agli edifici di culto, senza che ciò rechi disturbo alle normali pratiche religiose;

3. Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai monumenti culturali saranno utilizzate, almeno in parte, per il mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione e l'arricchimento di tale patrimonio;

4. L'attività turistica sarà pianificata in modo tale da consentire ai prodotti culturali ed artigianali tradizionali ed alle attività folcloristiche di sopravvivere e prosperare, anziché causarne l'impoverimento e l'omologazione.



Articolo 5

Il turismo quale attività vantaggiosa per i paesi e le comunità ospitanti

1. Le popolazioni locali saranno partecipi delle attività turistiche e ne condivideranno in modo equo i benefici economici, sociali e culturali, in particolare per quanto attiene alla creazione diretta o indiretta di occupazione;

2. Le politiche turistiche saranno condotte in modo tale da contribuire a migliorare il tenore di vita delle popolazioni delle regioni ospitanti e da soddisfare le loro necessità; la concezione urbanistica ed architettonica e la gestione delle stazioni turistiche e delle strutture di accoglienza saranno tese, nella misura del possibile, ad

integrare il tessuto economico e sociale locale; in caso di pari capacità, la priorità dovrà essere accordata alla manodopera locale;

3. Un'attenzione particolare sarà prestata ai problemi specifici delle zone costiere e dei territori insulari, nonché alle esigenze delle regioni rurali e montane vulnerabili, per le quali il turismo rappresenta spesso una rara opportunità di sviluppo alla luce del declino delle attività economiche tradizionali;

4. I professionisti del turismo, ed in modo particolare gli investitori, dovranno effettuare degli studi d'impatto dei propri progetti di sviluppo sull'ambiente e le aree naturali, secondo le normative stabilite dalle autorità pubbliche; forniranno altresì, con la massima trasparenza ed obiettività, informazioni sui loro programmi futuri e sulle conseguenze prevedibili di questi; infine, incoraggeranno la discussione con le popolazioni interessate sul contenuto di tali programmi.



Articolo 6

Obblighi degli attori del settore turistico

1. I professionisti del turismo hanno l'obbligo di fornire ai turisti informazioni obiettive ed oneste sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di viaggio, accoglienza e soggiorno; a tal fine, essi assicureranno la perfetta trasparenza delle clausole dei contratti proposti ai loro clienti, in particolare per quanto concerne la natura, il prezzo e la qualità dei servizi che si impegnano a fornire e l'indennizzo che gli stessi corrisponderanno nel caso in cui decidano unilateralmente di rescindere il contratto;

2. I professionisti del turismo, nell'ambito delle loro competenze e in collaborazione con le autorità pubbliche, garantiranno la si-

curezza, la prevenzione degli incidenti, la tutela sanitaria e l'igiene alimentare dei loro clienti; si doteranno inoltre di idonei sistemi assicurativi e di assistenza; accetteranno gli obblighi di rendicontazione, previsti dalle normative nazionali e corrisponderanno un equo indennizzo in caso di mancata osservanza dei loro obblighi contrattuali;

3. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, contribuiranno a soddisfare le esigenze culturali e spirituali dei turisti e permetteranno loro, durante i viaggi, di praticare la propria fede religiosa;

4. Le autorità pubbliche degli Stati di provenienza e dei Paesi di accoglienza, in collaborazione con i professionisti interessati e con le loro associazioni, vigileranno sull'esistenza dei meccanismi necessari al rimpatrio dei turisti in caso di fallimento dell'impresa che ha organizzato il viaggio;

5. I Governi avranno il diritto ed il dovere, specialmente in caso di crisi, di informare i propri cittadini di eventuali difficili circostanze o pericoli che questi potrebbero incontrare durante i loro viaggi all'estero; tuttavia, il diritto/dovere di fornire tali informazioni sarà esercitato senza esagerazioni e senza arrecare danni ingiustificati all'industria turistica dei Paesi di accoglienza o agli interessi degli operatori; pertanto, il contenuto degli avvisi di viaggio dovrà essere discusso preventivamente con le autorità dei Paesi di accoglienza e con i professionisti interessati; le raccomandazioni formulate dovranno essere strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni riscontrate e limitate alle aree geografiche in cui esistono problemi di sicurezza; tali avvisi saranno tempestivamente attenuati o aboliti al ripristino delle condizioni di normalità;

6. La stampa, ed in modo particolare la stampa turistica specializzata e gli altri mezzi di informazione, ivi compresi i moderni mezzi di comunicazione elettronica, forniranno informazioni veritiere ed equilibrate sugli avvenimenti

e le situazioni che potrebbero influenzare i flussi turistici; saranno altresì tenuti a fornire informazioni accurate ed affidabili agli utenti dei servizi turistici; anche le nuove tecniche di comunicazione e di commercio elettronico saranno sviluppate ed utilizzate a tal fine; così come la stampa ed i mezzi di comunicazione, anche queste dovranno evitare in ogni modo di favorire il turismo sessuale.



Articolo 7

Diritto al turismo

1. La possibilità di accedere direttamente e personalmente alla scoperta ed al godimento delle ricchezze del pianeta rappresenta un diritto di cui tutti gli abitanti del mondo devono poter usufruire in modo paritario; la sempre più estesa partecipazione al turismo nazionale ed internazionale sarà considerata come una delle migliori espressioni possibili del costante aumento di tempo libero e non dovrà essere ostacolata in alcun modo;

2. Ai sensi dell'Articolo 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'Articolo 7 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il diritto al turismo di ognuno sarà considerato come corollario del diritto al riposo ed al divertimento, in modo particolare del diritto ad una limitazione ragionevole delle ore di lavoro e ai congedi periodici retribuiti;

3. Con il sostegno delle autorità pubbliche sarà promosso il turismo sociale, ed in particolare quello associativo, che facilita un ampio accesso allo svago, ai viaggi ed alle vacanze;

4. Il turismo delle famiglie, dei giovani e degli studenti, delle persone anziane e dei disabili sarà incoraggiato e agevolato.



Articolo 8

Libertà di movimento a scopo turistico

1. Ai sensi dell'Articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nel rispetto del diritto internazionale e delle legislazioni nazionali, turisti e viaggiatori beneficeranno della libertà di movimento all'interno dei loro paesi e da uno Stato all'altro; avranno accesso ai luoghi di transito e di soggiorno così come ai siti culturali e turistici, senza dover subire eccessive formalità né discriminazione alcuna;

2. Turisti e viaggiatori avranno accesso a tutti i mezzi di comunicazione disponibili, interni ed esterni; beneficeranno di un accesso rapido ed agevole ai servizi amministrativi, giudiziari e sanitari del luogo; conformemente alle convenzioni diplomatiche in vigore, essi potranno contattare liberamente le autorità consolari dei loro Paesi di provenienza;

3. Turisti e viaggiatori beneficeranno degli stessi diritti dei cittadini del Paese ospitante per quanto concerne la riservatezza dei dati e delle informazioni personali, in modo particolare quando questi sono conservati in forma elettronica;

4. Le procedure amministrative relative all'attraversamento delle frontiere che sono di competenza degli Stati o derivanti da accordi internazionali, quali i visti o le formalità sanitarie e doganali, saranno regolate, per quanto possibile, in modo tale da facilitare al massimo la libertà di movimento ed un ampio accesso al turismo internazionale; saranno inoltre incoraggiati gli accordi fra gruppi di paesi tesi ad armonizzare e semplificare tali procedure; le imposte e i dazi suscettibili di penalizzare l'industria del turismo o di minarne la competitività, saranno progressivamente eliminati o rivisti;

5. Nella misura in cui la situazione economica del Paese di provenienza lo consente, ai viaggiatori sarà consentito di portare con sé le somme di valuta convertibile necessarie ai loro spostamenti.



Articolo 9

Diritti dei lavoratori e degli imprenditori dell'industria turistica

1. I diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti ed autonomi dell'industria turistica e delle attività ad essa correlate saranno garantiti e controllati con particolare attenzione dalle amministrazioni nazionali e locali, sia negli Stati di provenienza che nei paesi di accoglienza, tenendo conto delle limitazioni legate al carattere stagionale della loro attività, alla dimensione globale dell'industria del turismo ed alla flessibilità spesso richiesta per via della natura di tale lavoro;

2. I lavoratori dipendenti ed autonomi dell'industria turistica e delle attività ad essa correlate avranno il diritto ed il dovere di acquisire una formazione idonea, sia iniziale che permanente; sarà loro garantita una protezione sociale adeguata; inoltre, dovrà essere limitato, per quanto possibile, il carattere precario della loro occupazione, mentre ai lavoratori stagionali del settore sarà offerto uno status specifico, in modo particolare per quel che riguarda la protezione sociale;

3. Tutte le persone fisiche o giuridiche, a condizione che abbiano le capacità e le qualità professionali necessarie, avranno il diritto di condurre un'attività professionale nel settore del turismo conformemente alla legislazione nazionale esistente; gli imprenditori e gli investitori - specialmente le piccole e medie imprese - godranno di libero accesso al settore turistico; essi saranno sottoposti al minor

numero possibile di restrizioni giuridiche o amministrative;

4. Gli scambi di esperienze tra responsabili e lavoratori, dipendenti e non, provenienti da paesi diversi, contribuiscono a promuovere lo sviluppo dell'industria turistica mondiale; questi scambi saranno agevolati, nella maniera più ampia possibile, nel rispetto delle legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in vigore;

5. In quanto attori insostituibili della solidarietà nello sviluppo e nella crescita dinamica degli scambi internazionali, le imprese multinazionali del settore turistico non dovranno abusare della posizione dominante di cui talvolta godono; esse eviteranno di veicolare modelli culturali e sociali imposti artificialmente alle comunità di accoglienza; in cambio della libertà di investire e di operare sul mercato, che sarà loro pienamente riconosciuta, esse si adopereranno per lo sviluppo locale, evitando che un eccessivo rimpatrio dei profitti o eccessive importazioni da esse generate possano ridurre il loro apporto alle economie dei paesi in cui operano;

6. Lo sviluppo di forme di partenariato e di relazioni bilanciate tra le imprese dei Paesi di provenienza e di quelli di accoglienza nel settore del turismo contribuirà a promuovere lo sviluppo sostenibile e una distribuzione più equa dei benefici da esso derivanti.



Articolo 10

Applicazione dei principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo

1. Gli attori pubblici e privati del settore turistico collaboreranno nell'implementazione dei principi sopra enunciati e ne controlleranno l'applicazione;

2. Essi riconosceranno il ruolo delle istituzioni internazionali, in primo luogo quello dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, e delle organizzazioni non governative competenti in materia di promozione e sviluppo del turismo, di tutela dei diritti umani, di ambiente e di salute, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal diritto internazionale;

3. Gli stessi dimostreranno la loro volontà di sottoporre le controversie concernenti l'applicazione o l'interpretazione del Codice Mondiale di Etica del Turismo ad un organismo terzo imparziale denominato "Comitato Mondiale per l'Etica del Turismo", ai fini della loro risoluzione.



L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO (UNWTO)

è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite ed è l'unica organizzazione inter-governativa che opera come forum di discussione mondiale sulle politiche turistiche e come fonte di esperienze e di conoscenze tecniche di settore. Essa comprende 154 Paesi Membri, 7 Membri Associati e più di 400 Membri Affiliati, che rappresentano l'industria turistica, il mondo accademico, le autorità locali e le associazioni di settore. L'UNWTO svolge un ruolo centrale nel promuovere lo sviluppo di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile, con un'attenzione particolare agli interessi dei Paesi in via di sviluppo.

www.untwo.org

Stampa a cura di  *promuovItalia*

www.promuovitalia.it